

N. 1039/2012 R.Gen.Aff.Cont.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale Ordinario di Siena

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale di Siena in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Silvia I. M. Reitano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1039/12 RGAC, avente ad oggetto: risarcimento danni

TRA

IMMOBILIARE LE VIGNE s.r.l. con sede in Prato (PO) via F. Ferrucci n. 57, C.F. 02030160978, in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. Antonino De Gregorio, rappresentata e difesa dall'Avv. Fiamma Cardini del Foro di Siena ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siena, Viale Curtatone n.7

ATTRICE

e

[REDACTED]

CONVENUTO

e

[REDACTED]





[REDACTED]
[REDACTED]

CONVENUTO

nonché contro

COMUNE DI CASOLE D'ELSA, in persona del Sindaco pro tempore, con sede legale in Casole d'Elsa, Piazza Lucchetti n. 1 , C.F. e P.I. 00077090520, rappresentato e difeso , per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta , dall'Avv. Gaetano Viciconte (C.F. VCCGTN59L10L353E) del Foro di Firenze, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Carla Lombardi (C.F. LMBCRL54S44I726R) in Siena, Piazza Provenzano n. 13

CONVENUTO

e

FONDIARIA SAI SPA (oggi Unipolsai spa) - con sede in Torino C.so G. Galilei n. 12 , P.I. 00818570012, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso e nello studio [REDACTED] che la rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione

CHIAMATA IN CAUSA ([REDACTED])

e

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. C.F. e P.I. 00957670151 (ora Unipol sai s.p.a.) con sede in Milano via Senigallia 18/2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa , anche disgiuntamente per procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. [REDACTED], dall'Avv. [REDACTED] e dall'Avv. [REDACTED], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [REDACTED]

CHIAMATA IN CAUSA ([REDACTED])





e

ASSICURATORI DEI LLOYD'S, in persona del procuratore speciale del rappresentante generale per l'Italia, rappresentati e difesi, per procura in calce all'atto di citazione per la chiamata in causa di terzo, dall'Avv. [REDACTED] con studio in [REDACTED]

CHIAMATI IN CAUSA (da Comune di Casole d'Elsa)

Con

FALLIMENTO [REDACTED] in liquidazione ([REDACTED] in persona del curatore [REDACTED], rappresentato e difeso, come da procura allegata alla comparsa di intervento, dall'[REDACTED], elettivamente domiciliato presso il suo studio in [REDACTED]

INTERVENUTO

CONCLUSIONI:

All'udienza del 25.05.2017 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 23 maggio 2012 la s.r.l. Immobiliare le Vigne conveniva in giudizio il Comune di Casole d'Elsa, [REDACTED] per sentire accogliere le seguenti domande: " *piaccia al Tribunale di Siena, respinta ogni contraria*

istanza e deduzione: 1) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti in ordine al rilascio dei titoli illegittimi ed alla progettazione ed esecuzione dei lavori abusivi sul complesso immobiliare Podere Le Vigne sopra descritti, che hanno condotto al sequestro penale dello stesso ed al conseguente ordine di demolizione; 2) condannare di conseguenza i convenuti in solido tra loro, o, in





ipotesi, per quanto ciascuno dovrà rispondere, al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla società attrice, che si quantificano sin d'ora nella misura di Euro 6.020.207,00- o nella misura maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla messa in mora fino al saldo; 3) condannare, in ogni caso, i convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa”.

Deduceva l'attrice che:

- nel corso dell'anno 2016 il sig. [REDACTED], nella qualità di mandatario di un gruppo di investitori stranieri, avviava trattative con la società [REDACTED] per l'acquisto di un terreno edificabile nel Comune di Casole d'Elsa, comprendente il resede del Podere denominato “ Le Vigne”, identificato nella scheda n.261 dei rilievi edifici rurali e case sparse operato dal Comune di Casole d'Elsa;
- la società [REDACTED] consegnava al [REDACTED] il documento intitolato “ Podere Le Vigne. Indicazioni di massima per piano di recupero”, confermativo e specificativo dell'opzione di compravendita sottoscritta il 10.04.2016, ove si condizionava la compravendita del complesso immobiliare all'affidamento dei lavori di restauro ed ampliamento alla stessa [REDACTED] con predeterminazione dei costi dei lavori, e fissazione del prezzo finale della compravendita; si stabiliva il totale delle superfici edificabili in 2.410 mq, si prevedeva la realizzazione di una piscina esterna, si specificava che il progettista aveva sostanzialmente terminato gli schemi tecnici da sottoporre all'approvazione comunale;
- in data 22.06.2006 si giungeva a rogito dell'atto di compravendita tra la società Immobiliare Le Vigne s.r.l., costituita nel frattempo dal [REDACTED] e la società Le Vigne s.r.l. iscritta in data 26.04.2016 al registro delle Imprese della Camera di Commercio di Siena;
- nel rispetto di quanto stabilito nel documento riassuntivo delle condizioni di vendita la società acquirente commissionava l'esecuzione dei lavori di restauro, costruzione e sistemazioni esterne e viarie alla [REDACTED] con un contratto di appalto che all'art. 7.2 recepiva quanto concordato in sede di trattative; veniva, inoltre, formalizzato un “ disciplinare di incarico professionale” con il quale la [REDACTED] conferiva all'[REDACTED] e al [REDACTED] professionisti indicati dalla [REDACTED] rispettivamente gli incarichi di progettazione e direzione lavori, secondo quanto previsto dall'art. 18 delle N.T.A. del vigente Piano Regolatore e del Regolamento Urbanistico del Comune di Casole d'Elsa. Nel suddetto disciplinare veniva prevista come parte integrante dell'incarico : l'elaborazione del progetto unitario di massima, il progetto definitivo, le pratiche necessarie per il rilascio della concessione edilizia, il progetto esecutivo, la direzione lavori e la contabilità;
- in data 6 luglio 2006 [REDACTED] presentava il progetto (pratica edilizia n. C112/2006) e veniva depositata la richiesta di concessione edilizia (prot. N. 5025); in pari data veniva rilasciato parere favorevole del tecnico comunale e dei membri esperti della Commissione per la protezione bellezze





naturali; il 14.09.2006 veniva presentata alla Comunità Montana Val di Merse la richiesta di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico;

- l'iter amministrativo, peraltro, pativa un primo blocco a seguito di un sopralluogo effettuato dai tecnici incaricati dalla Comunità Montana Val di Merse, in quanto veniva riscontrata l'esecuzione anticipata, da parte dell'impresa appaltatrice, di alcuni lavori non autorizzati; seguiva, inoltre, un sopralluogo del Corpo forestale dello Stato, all'esito del quale veniva elevato verbale amministrativo per violazione dell'art. 82 della legge regionale Toscana n. 39/2000. Tale blocco veniva superato in data 17.10.2016 con rilascio da parte della Comunità montana dell'autorizzazione in sanatoria ai fini del vincolo idrogeologico, su richiesta presentata [REDACTED] (atto prot. N. 3766 del 17.10.2006). Infine, in data 20.10.2016 il Comune di Casole d'Elsa rilasciava il permesso di costruire n. 117/2006. In data 13.11.2006 veniva comunicato formalmente l'inizio dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice;

- sin dal novembre 2006 il [REDACTED] incaricava *motu proprio* un professionista di fiducia allo scopo di verificare l'andamento dei lavori. Nel corso di tali attività di verifica il professionista rilevava svariati vizi e difetti che portavano, nel maggio del 2007, ad una sospensione dei pagamenti e ad una contestazione formale di quanto riscontrato;

- in data 20.06.2007 il cantiere dell'Immobiliare Le Vigne s.r.l. veniva sottoposto a sequestro penale per 1) violazione del vincolo paesaggistico per taglio abusivo del bosco 2) difformità dei lavori eseguiti rispetto a quanto indicato nel permesso di costruire 3) falsa rappresentazione dello stato dei luoghi da parte del progettista 4) demolizione e ricostruzione di manufatti, non previste né autorizzate ;

- con nota prot. 6818 del 19.09.2007 il Comune di Casole d'Elsa comunicava l'avvio del procedimento per l'annullamento del permesso di costruire, poi di fatto annullato con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 364 del 14.11.2011;

- il Corpo Forestale dello Stato emetteva verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 44/07 relativo al taglio abusivo del bosco;

- la Comunità Montana, con nota prot. N. 4001 del 15 novembre 2007, comunicava l'avvio del procedimento di annullamento d'ufficio dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata ai fini del vincolo idrogeologico, annullamento poi disposto con determinazione n.22 del 18.02.2008 ;

- in sede penale, il Tribunale di Siena disponeva rinvio a giudizio nei confronti [REDACTED] e di alcuni dipendenti dell'amministrazione comunale; pronunciava sentenza n. 171/2011 con la quale disponeva l'applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. nei confronti degli altri imputati, tra questi il [REDACTED] ordinando la demolizione delle opere abusive riguardanti il complesso immobiliare Le Vigne.

Si costituivano in giudizio il Comune di Casole d'Elsa, [REDACTED]

Segnatamente, il Comune eccepeva pregiudizialmente il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria adita in favore dell'Autorità giurisdizionale





amministrativa; nel merito deduceva l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo all'Amministrazione comunale attesa la necessità e legittimità del provvedimento di annullamento del permesso di costruire in ragione della caducazione del pregresso provvedimento -presupposto di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico da parte della Comunità Montana Val di Merse, concludendo in via principale per il rigetto della domanda attorea; in via subordinata, sulla concorrente condotta negligente della società Immobiliare le Vigne per non aver provveduto ad agire con gli ordinari strumenti di tutela amministrativa e/o giurisdizionale nonché per aver contribuito a determinare l'annullamento del provvedimento di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico chiedeva la riduzione del quantum risarcitorio richiesto ex art. 1227 c.c. , formulando domanda di manleva nei confronti della Assicuratori dei Lloyd's.

I convenuti [REDACTED], previa contestazione da parte del primo del contenuto dell'incarico professionale conferitogli dalla società attrice, deducevano , in merito, con posizione sostanzialmente comune, come nell'area in questione non potesse ritenersi la presenza del "bosco" con conseguente vincolo di inedificabilità; che la società attrice avrebbe mantenuto una inerzia colpevole nella richiesta di eventuali interventi a propria tutela; che la società attrice avrebbe , nel corso dei lavori, di fatto esautorato ogni compito affidato al [REDACTED] nominando un consulente di propria fiducia responsabile, in fatto, di tutti gli infausti eventi successivi (come proverebbe la sentenza ex art. 444 c.p.p da parte del Tribunale di Siena) ; contestavano la misura del quantum debeatur; concludevano per il rigetto integrale della domanda attorea e in subordine per la graduazione delle rispettive responsabilità, espletando domanda di manleva nei confronti (l'uno) della Fondiaria Sai s.p.a. e (l'altro) della Milano Assicurazioni s.p.a.

Si costituiva la società Assicuratori dei LLOYDS, riportandosi ed aderendo nel merito alle deduzioni e conclusioni formulate dall'Ente territoriale assicurato; contestava quanto al rapporto interno con l'assicurato la (in) operatività della polizza n. 1861911 e la nullità della chiamata in garanzia, premettendo che il contratto di assicurazione era stato stipulato con clausola " claim made", in data 13.12.2010, con Periodo di Assicurazione dalle ore 24.00 del 31.12.2010 alle ore 24.00 del 31.12.2015 e con periodo di irretroattività illimitato (" claim made pura"); deduceva, inoltre - la nullità della domanda di manleva per indeterminatezza dell'oggetto - la nullità e non operatività della polizza in relazione al sinistro dedotto in causa, da ritenersi verificato in data 18.03.2010, ovvero la data in cui ad alcuni dei dipendenti dell'Ente territoriale era stato notificato decreto di fissazione dell'udienza preliminare e contestuale richiesta di rinvio a giudizio nel procedimento penale n. 843/2007 R.G.N.R-n.1231/2007 R.G.G.I.P, laddove la decorrenza del periodo di assicurazione era





stata pattuita in data successiva, così che il “ sinistro alla data del 13.12.2010 si era pienamente realizzato, venendo meno l’alea di un rischio che possa considerarsi futuro e incerto...” - la non operatività della polizza per pregressa conoscenza ex artt. 1892-1893 c.c. di circostanze legittimanti una richiesta risarcitoria, annullamento del contratto di assicurazione - in subordine riduzione dell’indennizzo - inoperatività della polizza in ragione della tipologia di condotta dolosa/gravemente colposa addebitata dalla società attrice all’Ente territoriale assicurato- inoperatività della polizza in ragione della tipologia “ contrattuale” della responsabilità dedotta in causa da parte attrice ; concludeva, per conseguenza , per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva della compagnia assicuratrice, in subordine per la non operatività e nullità della polizza ex art. 1892 c.c., in ulteriore subordine per la riduzione proporzionale dell’indennizzo ai sensi dell’art. 1893 c.c., in estremo subordine accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale con conseguente graduazione della quota risarcitoria a ciascuno dei convenuti imputabile e precisa indicazione delle somme a carico della compagnia assicuratrice, in ogni caso con il limite del massimale di polizza e con esclusione della somma prevista quale franchigia contrattuale.

Si costituiva la società Fondiaria Sai S.p.a. Quanto al rapporto interno con l’assicurato eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto di manleva ex art. 2952 c.c., per aver l’assicurato denunciato la vicenda solo in data 27.06.2013, laddove la missiva a firma dello stesso assicurato in data 28.06.2007 alla Europa Tutela Giudiziaria non potrebbe considerarsi “ valida comunicazione interruttiva del termine di prescrizione”; deduceva e concludeva , nel merito, per l’inoperatività della polizza che esclude espressamente “ ogni copertura assicurativa per danni conseguenti a volontario mancato rispetto di vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali e altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità “ (paragrafo esclusioni art. 1.3.2. lett.b), in subordine limitare gli obblighi assicurativi a quanto contrattualmente stabilito, ferma l’applicazione dello scoperto e con esclusione del vincolo di solidarietà.

Si costituiva la società Milano Assicurazioni s.p.a., riportandosi ed aderendo nel merito alle deduzioni e conclusioni formulate dall’assicurato contro la società attrice; quanto al rapporto interno con lo stesso deduceva e concludeva per l’inoperatività della polizza con riguardo all’oggetto del contratto assicurativo come definito all’art. 1.3.1. lettera b); in subordine accertare e liquidare il danno nei limiti del giusto e di quanto provato riducendo proporzionalmente il risarcimento ex artt. 1223-1227 c.c., dichiarare la compagnia assicuratrice tenuta in manleva nei limiti della sola quota di responsabilità dell’assicurato entro i limiti del sottomassimale pari ad euro 100.000,00, ferma la decurtazione dello scoperto, con esclusione degli onorari percepiti dall’assicurato e richiesti a titolo





risarcitorio dalla società attrice; rigettare la domanda di mala gestio spiegata dall'assicurato nei confronti della compagnia assicuratrice.

Il giudizio veniva istruito a mezzo di prove orali assunte nell'udienza dell'11.03.2016 e CTU disposta con ordinanza del 26.05.2014.

In data 9 Gennaio 2016, la Curatela del Fallimento [REDACTED] in Liquidazione spiegava intervento volontario adesivo riportandosi integralmente alle conclusioni di parte attrice, essendo creditrice della stessa per l'importo di euro 328.264,72 giusto decreto ingiuntivo n. 89/2010 emesso in data 23.03.2010, depositato in data 24.03.2010 e munito di formula esecutiva in data 01.04.2010, divenuto definitivo.

All'udienza del 25.05.2017 le parti precisavano le rispettive conclusioni, ribadendo quelle precedentemente formulate anche via istruttoria, e, all'esito, la causa era assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In limine litis vanno affrontate, nell'ordine, le eccezioni sollevate dal convenuto Comune di Casole d'Elsa e dai convenuti [REDACTED]

1 Difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo.

L'eccezione è infondata alla luce del *petitum* e della causa *petendi*: la domanda di parte attrice è del tipo risarcitorio e si fonda su un comportamento asseritamente illecito dell'Amministrazione comunale convenuta, riconducibile all'alveo dell'art. 2043 c.c. per avere ingenerato un legittimo affidamento in capo al richiedente il titolo abilitativo, prima ottenuto ma successivamente revocato.

Invero, la questione da esaminare in questa sede, quindi, attiene al riparto di *giurisdizione* in caso di domanda di risarcimento proposta nei confronti di una Pubblica Amministrazione, questione oggetto di notevoli contrasti sia in dottrina che in giurisprudenza. Come è noto, la legge n.205/2000, dopo aver riscritto gli artt.33 e 34 del D. Lgs. n.80/98, ha modificato anche l'art.35 dello stesso decreto, stabilendo che spetta al giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua *giurisdizione* esclusiva, disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto. La stessa legge ha poi modificato l'art.7, III co. della legge n.1034/71 stabilendo che il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'ambito della sua *giurisdizione*, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti





patrimoniali

conseguenziali.

La Corte Costituzionale, con la nota sentenza n.204 del 2004, ha affermato che la dichiarazione di incostituzionalità adottata rispetto agli artt.33 e 34 del D.Lgs. n.80/98 non investiva in alcun modo il dettato di cui all'art.7 legge citata. In particolare, la Corte ha rilevato che: «il potere riconosciuto al giudice amministrativo di disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto non costituisce sotto alcun profilo una nuova materia attribuita alla sua *giurisdizione*, bensì uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione. L'attribuzione di tale potere affonda le sue radici nella previsione dell'art.24 Cost., il quale, garantendo alle situazioni soggettive devolute alla *giurisdizione* amministrativa piena ed effettiva tutela, implica che il giudice sia munito di adeguati poteri; e certamente il superamento della regola che imponeva, ottenuta tutela davanti al giudice amministrativo, di adire il giudice ordinario, con i relativi gradi di giudizio, per vedersi riconosciuti i diritti patrimoniali conseguenziali e l'eventuale risarcimento del danno (regola alla quale era ispirato anche l'art. 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, che pure era di derivazione comunitaria), costituisce null'altro che attuazione del precetto di cui all'art. 24 Cost.>>. La Corte, quindi, ha tenuto a confermare che il risarcimento del danno rappresenta uno strumento di tutela e non una materia e che la possibilità di far valere la tutela risarcitoria avanti al giudice amministrativo intanto ha ragione di esistere in quanto serve al cittadino per meglio tutelare le proprie situazioni giuridiche, senza dover ricorrere a un doppio giudizio (per l'annullamento dell'atto e per il conseguente risarcimento). In questo senso, non sembra che la Corte abbia voluto sconfessare la qualificazione data al "risarcimento" dalle Sezioni Unite con la innovativa sentenza n.500/99 (risarcimento inteso quale diritto soggettivo, rispetto al quale la lesione della situazione giuridica può caratterizzarsi indifferentemente come diritto soggettivo o interesse legittimo, ferma restando la necessità di una lesione di un interesse giuridicamente protetto). Aderendo a tale interpretazione, si deve ritenere che le pretese risarcitorie debbano essere decise dal giudice amministrativo nei soli casi in cui questi sia titolare di una *giurisdizione* in base a regole diverse da quelle indicate dal citato art.7 e quando sia stato chiesto direttamente l'annullamento di un provvedimento amministrativo (in questi casi, alla domanda principale di annullamento può essere cumulata una domanda di risarcimento del danno, proprio al fine di evitare le necessità di un doppio processo). Deve essere affermata, invece, la cognizione del giudice ordinario quando oggetto della controversia sia un credito risarcitorio nei cui confronti il provvedimento amministrativo, ove esistente, vale come mero fatto e non come atto produttivo di effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica del privato danneggiato.





Tanto più deve essere riconosciuta la *giurisdizione* ordinaria nell'ipotesi in cui il danno lamentato dalla parte attrice sia ascrivibile esclusivamente ad una attività, ad una omissione o a un ritardo procedimentale addebitato alla Pubblica Amministrazione e non sia sottoposto ad esame alcun provvedimento amministrativo, neanche quello correlato alla condotta ritenuta illecita. Al riguardo, pur non ignorando l'esistenza di indubbi contrasti giurisprudenziali, si ritiene opportuno richiamare le seguenti recenti decisioni della Suprema Corte:

a) Cass. Sez. Un. ordinanza n.386 del 12.1.2005: “..nè incide sulla *giurisdizione* del giudice ordinario la circostanza che detta domanda abbia un *petitum* di carattere recuperatorio o risarcitorio, atteso che l'art.35, primo comma, del D.Lgs. n.80 del 1998 (anch'esso sostituito dall'art.7 della legge n.205 del 2000), nello stabilire che il giudice amministrativo dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto, espressamente si riferisce alle controversie devolute alla sua *giurisdizione* esclusiva, e dunque non introduce, sotto alcun profilo, una nuova materia attribuita a detta *giurisdizione*, ma conferisce soltanto al cittadino uno strumento ulteriore di tutela, nel rapporto per il quale sia da altra norma contemplata la medesima *giurisdizione* esclusiva>>”

b) Cass. Sez. Un. sentenza n.6743 del 31.3.2005: “..nè, in relazione al concorrente "petitum" risarcitorio della domanda, può venire in rilievo, al fine di incardinare la *giurisdizione* del giudice amministrativo, la disposizione di cui all'art.7 della legge 21 luglio 2000 n.205: essa infatti - nel prevedere, con la sostituzione dell'art.35 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.80 e con la modifica dell'art.7 della legge 6 dicembre 1971 n.1034, rispettivamente che il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua *giurisdizione* esclusiva, dispone il risarcimento del danno ingiusto, e che il TAR, nell'ambito della sua *giurisdizione*, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno - è norma che non attiene alla *giurisdizione*, ma all'estensione dei poteri del giudice amministrativo, nel senso che, per un principio di concentrazione, essa configura ora come "piena" la *giurisdizione*, sia esclusiva che generale di legittimità, del giudice amministrativo, autorizzando quel giudice a conoscere, quindi, anche delle domande risarcitorie, connesse all'impugnazione dell'atto, ma ove appunto sussista, in relazione a questo, la sua *giurisdizione*, e non già in relazione a qualsiasi istanza risarcitoria formulata nei confronti della P.A.”;

c) Cass. Sez. Un. sentenza n.6332 del 24.3.2005: “..nè la *giurisdizione* del giudice amministrativo in ordine a detta domanda risarcitoria può trovare fondamento nel testo novellato dell'art.7 della legge 6 dicembre 1971 n.1034: infatti detta norma - la quale prevede che quando è chiesto al giudice amministrativo, facendosi valere un interesse legittimo, l'annullamento del provvedimento amministrativo, alla domanda principale d'annullamento può essere cumulata una domanda di risarcimento del danno, in tal modo evitandosi





la necessità del doppio processo (il primo, dinanzi al giudice amministrativo, per l'annullamento dell'atto; il secondo, dinanzi al giudice ordinario, per il risarcimento del danno) - non opera allorchè, come nella specie, difettando un provvedimento amministrativo, manchi una domanda d'annullamento, ed il privato proponga esclusivamente una domanda di risarcimento del danno nei confronti della P.A., nella quale ciò che rileva è la liceità e non la legittimità dell'azione amministrativa>>.

1.1 Eccezione di competenza per connessione

Anche tale eccezione si palesa assolutamente infondata e contraria al dato normativo, come chiarito dalla Suprema Corte.

La ██████████ è fallita in data 6 aprile 2011. Il processo all'epoca pendente dinanzi al Tribunale di Firenze con l'odierna attrice si è quindi interrotto ai sensi dell'art. 43, comma 3, della Legge Fallimentare. In ragione della specialità del rito, dunque, non può invocarsi la connessione per ragioni di identità di *petitum*. (Corte di Cassazione, Sezione I 10 novembre 1998 n. 11297).

1.2 Sul conferimento dell'incarico professionale e contestazione di firma.

L'eccezione è infondata e superata dalla documentazione in atti, da cui si evince, senza alcun margine di dubbio, che l'incarico venne conferito ad entrambi ed in una data di poco successiva al contratto di compravendita oltre che nel rispetto di quanto già concordato in sede di trattative in ordine all'affidamento dell'appalto a professionisti "scelti" dalla società venditrice. Inoltre, i professionisti hanno svolto le attività loro conferite ed hanno emesso fatture con relative causali immediatamente rispondenti al contenuto del disciplinare di incarico (c.f.r. doc. 4-5-6-7-8 fascicolo di parte attrice).

Passando all'esame del merito, questo giudicante, condividendo in massima parte le conclusioni cui è giunto il C.T.U., poiché precedute da approfonditi accertamenti, sorrette da motivazione congrua ed immune da vizi logici, pervenute in esito a rituale replica alle controdeduzioni dei c.t.p., ritiene la domanda fondata nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.

La responsabilità del Comune di Casole d'Elsa.

Al riguardo, *mutatis mutandis*, è necessario prendere le mosse dal consolidato orientamento formatosi in seno alla giurisprudenza amministrativa secondo cui,





al di fuori di specifici settori , non si dà responsabilità civile dell'Amministrazione per danno da provvedimento illegittimo senza il concorso dell'elemento soggettivo, normalmente identificato nella colpa (cfr. in termini esaustivi Cons. Stato, sez. IV, 31 gennaio 2012, n. 482). L'illegittimità del provvedimento amministrativo, una volta accertata, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, a valutare la quale vanno presi in considerazione anche altri fattori, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità del fatto, il carattere pacifico della questione esaminata, il carattere vincolato o a bassa discrezionalità dell'azione amministrativa (Cons. di Stato, sez. IV - sentenza 6 dicembre 2013, n.5823).

Ciò posto, l'istruttoria svolta ha consentito di far emergere una responsabilità dell'Amministrazione comunale nella vicenda in esame dovuta a negligenza nei controlli che sarebbe stato necessario svolgere preliminarmente al rilascio della concessione edilizia, anche tenuto conto della normativa preesistente incidente sul territorio e nella diretta e immediata disponibilità conoscitiva dell'Ente Comunale e dei suoi organi rappresentativi:

- Presenza del bosco e permesso di costruire

La C.T.U. ha accertato che *“Tutta l'area circostante il podere e interessata dai lavori previsti dal permesso di costruire n. 117/2006 era ricoperta da bosco con caratteristiche vegetazionali uniformi ai boschi limitrofi e pertanto era indubbiamente soggetta a vincolo idrogeologico e paesaggistico ai sensi: - del D.Lgs. 42/2004 - “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” che all'art. 142 - Aree tutelate per legge” [...] - della Legge Forestale della Toscana n° 39/2000 [...]”* (pag. 26); - *“Il R.U. approvato non ha tenuto conto del vincolo paesaggistico della Regione Toscana, del PTC Provinciale, dei vincoli e interventi stabiliti dal PS, né dell'esistenza del bosco”* (pag. 20); - *“le aree interessate dall'intervento sono inequivocabilmente bosco”*(pag. 32).

Con riguardo al Regolamento Urbanistico, il C.T.U. ribadisce come dello stesso non dovesse tenersi conto in sede di approvazione del Programma Integrato di Intervento, in quanto quest'ultimo strumento è attuativo del Piano Strutturale (che vietava l'edificazione) e non del Regolamento Urbanistico. Il Comune ha agito *“pensando erroneamente che il PII fosse lo strumento attuativo del R.U., mentre in realtà, come riportato nella L.R. 5/1995, il PII è lo strumento attuativo del PS che però non prevedeva nella zona delle Vigne aumenti di superficie, così come non lo prevedeva il documento programmatico”*.

Le ortofoto riportanti evidenza dell'area boschiva preesistente con sovrapposizione degli edifici realizzati, riportate alle pagine da 26 a 30 della





Consulenza Tecnica, confermano la sussistenza del vincolo paesaggistico determinante l'inedificabilità assoluta: " ... da un raffronto tra quanto accaduto nel 2006 e le foto aeree allegate antecedenti e successive al 2006, risulta con chiarezza che i lavori di taglio del bosco sono incominciati all'inizio del 2006 in concomitanza della richiesta del 3/2/2006 "di taglio degli arbusti e del sottobosco " da parte della Granducato s.r.l., in quanto già dalla foto del 16/5/2006 risulta il taglio di una consistente superficie boscata. Taglio proseguito per tutto il 2006 e il 2007 (permesso di costruire rilasciato il 20/10/2006 e inizio lavori protocollato il 13/11/2006), come risultante dalla foto del 21/4/2007 e dai verbali di sopralluogo del 19/9/2006 e del 11/10/2006 della Comunità Montana e del Corpo Forestale. Per il complesso di questi rilievi, considerazioni e riscontri documentali, risulta che tutta l'area dell'ex podere Le Vigne oggetto di edificazione, con la sola esclusione del fabbricato (o meglio rudere) esistente e dello spiazzo tra questi e la strada (tra l'altro non interessato dalle costruzioni), era coperta da bosco sin dal 1991 e comunque con massima evidenza dal 1996, e quindi già prima dell'adozione del PS. del 1999 , e approvazione del RU del 2001, del PII del 2002 e del permesso di costruire del 2006".

Accerta, inoltre, il C.T.U. che il permesso di costruire era illegittimo in quanto le volumetrie in esso assentite non erano consentite dal Piano Strutturale "Il Piano Strutturale (adottato con del C.C. n. 47 del 3/5/99 e approvato con del CC n. 54 del 28/6/2000 + variante n. 1 del giugno 2003 + variante n. 2 del luglio 2004), pur non avendo una tavola con l'indicazione dei vincoli paesaggistici, rimanda alla L. 431/85 e nella zona in questione non prevede nuova edificazione ma solo interventi di recupero e conservazione, salvaguardia ambientale e vincoli che fino ad oggi hanno operato come salvaguardie della risorsa ambientale e paesaggistica". Era poi assente la specifica convenzione urbanistica relativa all'intervento e che doveva essere sottoscritta precedentemente al rilascio del titolo, posto che "L'art. 95 del Piano Strutturale prevede inoltre che "Il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni relative ad interventi nel settore turistico ricettivo, che prevedano un incremento di posti letto superiore a 15 unità, è sempre subordinato alla stipula di una convenzione con l'amministrazione comunale" (pag. 23 della CTU).

Infine, la contestazione mossa dall'Amministrazione comunale in merito al fatto che il permesso di costruire sia stato annullato solo in conseguenza dell'annullamento dell'autorizzazione per il vincolo idrogeologico rilasciata dalla Comunità Montana, appare del tutto priva di pregio . Invero, tale contestazione si fonda sull'esercizio (legittimo) del potere di revoca in autotutela necessariamente derivato da altro provvedimento di annullamento in autotutela emesso da una Amministrazione asseritamente terza.

A tale riguardo basti richiamare in primo luogo la L.R. toscana n. 39 del 2000, nel testo all'epoca in vigore, che all'art. 42 (Autorizzazione alla trasformazione





dei boschi e dei suoli) prevedeva che “*1. La trasformazione dei boschi è soggetta ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e secondo le disposizioni del d.lgs. 42/2004, all'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico. [...] 5. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dal Comune per: a) la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive; [...] f;* in secondo luogo il D.lgs 267 del 2000, art. 30, secondo cui “*Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere [...] la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti*”.

Ne consegue che la Comunità Montana ha rilasciato l'autorizzazione per il vincolo idrogeologico non in proprio, bensì in qualità di ente delegato dal Comune, in virtù di una gestione associata istituita tramite convenzione ai sensi del citato decreto legislativo.

Ciò che poi rimanda all'istituto generale della delega anche in ambito di esercizio di funzioni pubbliche e/o da parte di Enti pubblici e per il quale è stato ripetutamente chiarito che a carico dell'Amministrazione delegante “*.....sussiste un obbligo di vigilanza, di diretta derivazione dai principi costituzionali di legalità, buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, oltre che dalla tutela del diritto di proprietà*” (Consiglio di Stato, Sezione IV, 10 gennaio 2014 n. 46).

Risulta, pertanto, ampiamente provata la responsabilità del Comune di Casole D'Elsa per violazione, in danno della società attrice, del principio del *neminem laedere* dall'art. 2043 c.c. Nel caso di specie, viene in rilievo un interesse legittimo pretensivo inizialmente soddisfatto con l'emanazione di un provvedimento da parte della p.a., rivelatosi poi illegittimo e dunque annullato in autotutela, laddove il danno arrecato è immediatamente e causalmente connesso alla lesione del diritto soggettivo all'integrità patrimoniale ex art. 2043 c.c., sub specie di lesione di un legittimo affidamento (c.f.r. *Cass. SS.UU., 4 settembre 2015, n. 17586*).

In particolare, riportando quanto emerge con chiarezza dalla C.T.U. svolta, l'affidamento nel buon esito dell'operazione economica programmata è risultato leso a causa della a) mancata ricognizione all'interno del Regolamento Urbanistico e del Piano Integrato d'Intervento dei vincoli idrogeologico e paesaggistico derivanti dalla presenza del bosco ed espressamente previsti dal PTCP della Provincia e chiaramente ricavabile dallo stato dei luoghi; b) mancata indicazione della presenza dei vincoli nei n. 3 certificati di destinazione urbanistica rilasciati nel corso del tempo; c) rilascio del permesso di costruire in difformità rispetto ai volumi, alle altezze ed alle tipologie consentite dal Regolamento Urbanistico e dal Piano Integrato d'Intervento; d) rilascio





del permesso di costruire in assenza dell'autorizzazione del vincolo idrogeologico forestale, in quanto l'autorizzazione rilasciata dalla Comunità Montana e poi annullata interessava soltanto il vincolo idrogeologico rurale; e) rilascio del permesso di costruire in assenza dell'autorizzazione paesaggistica e peraltro sussistenza di una condizione ostativa al rilascio della stessa in virtù del vincolo di inedificabilità assoluta.

La responsabilità del progettista e del direttore dei lavori

Preliminarmente occorre qualificare il tipo e la natura di responsabilità addebitata dalla parte attrice ai convenuti, [REDACTED] in stretta e necessaria relazione con la qualificazione della domanda.

Documentalmente risulta che il contratto di appalto è stato stipulato in data 22.06.2006 tra la Immobiliare Le Vigne s.r.l. e la [REDACTED]

[REDACTED] nella qualità rispettivamente di progettista e direttore lavori, vennero, dunque, individuati dalla società appaltatrice come figure con specialità tecnica e non direttamente dalla committente. Il disciplinare di incarico, intervenuto poi tra la società attrice e i convenuti (ancorché privo di firma e sul punto vedi sub 1.2) andava ad individuare le specifiche prestazioni da assolversi da parte dei suddetti professionisti.

Ciò che rileva, dunque, nella vicenda in esame, tenuto conto in particolare del tipo di addebiti mossi dalla società attrice, è una responsabilità contrattuale dovuta a gravi errori ed omissioni compiute nella preparazione degli elaborati, nella redazione del progetto stesso, nella non corretta valutazione dello stato di fatto (rilievi, stato effettivo dei luoghi, sondaggi, preesistenze archeologiche, ambientali, paesaggistiche), il tutto con grave ricaduta sullo stesso iter autorizzativo.

Ciò posto, la suprema Corte di Cassazione, con orientamento ormai pacifico ha ribadito come in tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti (dell'appaltatore), del progettista e del direttore dei lavori, tutti rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse . Il vincolo di responsabilità solidale fra (l'appaltatore) ed il progettista o il direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 del Codice civile, in base al quale colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. (si veda in proposito





Cassazione civile del 21/09/2016, n. 18521, Cassazione civile n. 14650 del 27/08/2012; Cassazione civile n. 20294 del 14/10/2004).

In ordine, poi, alla natura dell'obbligazione assunta dal prestatore d'opera professionale, se di mezzi o di risultato, da ultimo con sentenza n. 13882 del 18 giugno 2014 la Suprema Corte ha precisato che "... *non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli artt. 2226, 2330 cod. civ. e si rivela ininfluyente la natura dell'obbligazione - se di risultato o di mezzi - che il professionista assume verso il cliente committente dell'opera data in appalto*" (in senso conforme Cass. 11 agosto 2000, n. 10719; Cass. 28 gennaio 2000, n. 972). Ciò tenuto conto anche della " frequente commistione, rispetto alle prestazioni professionali in questione, delle diverse obbligazioni in capo al medesimo o a distinti soggetti in vista dello stesso scopo finale, a fronte della quale una diversità di disciplina normativa risulterebbe ingiustificata" (Cass. n. 28575/13; Cass. SS.UU. n. 15781/05).

In questo senso, inoltre, a conforto della natura peculiare dell'obbligazione assunta dal professionista, e con particolare riguardo al direttore dei lavori, va ricordato il revirement giurisprudenziale: se è vero che detta obbligazione è qualificata tradizionalmente come un'obbligazione di mezzi (Cass. 22 marzo 1995, n. 3624; Cass. 21 ottobre 1991, n. 11116), ciò non esclude tuttavia che gli obblighi del direttore possano essere in realtà molto gravosi, fino a far venire meno le differenze rispetto ad una tipica obbligazione di risultato. La giurisprudenza ha avuto modo di affermare che il comportamento del direttore dei lavori deve essere valutato non con riferimento al normale grado di diligenza, ma alla stregua della *diligentia quam in concreto*, rapportando la condotta effettivamente tenuta alla natura ed alla specie dell'incarico professionale assunto nonché delle concrete circostanze nelle quali la prestazione è stata svolta (Cass. 28 novembre 2001, n. 15124; Corte dei Conti, 18 settembre 2001 e Cass. 29 agosto 2000, n. 11359). Ne consegue, che il direttore dei lavori non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente.

Con specifico riguardo alla figura del progettista, invece, si rammenta la posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità tendente ad avvicinare l'obbligazione a tale figura facente capo alle tipiche obbligazioni di risultato. Si ricordano, in tal senso le pronunce secondo cui "... *pur trattandosi di prestazione intellettuale, l'obbligazione del progettista impone il dovere di accertare con precisione i confini, le dimensioni e le altre caratteristiche dell'area sulla quale la costruzione dovrà essere realizzata*" (Cass. 21.7. 1989, n. 3476; 29.3.





1979, n. 1818); "... l'ingegnere o architetto progettista è tenuto a redigere un progetto conforme, oltre che alle regole tecniche, anche alle norme giuridiche che disciplinano le modalità di edificazione su un dato territorio, in modo da non compromettere il conseguimento del provvedimento amministrativo che abilita all'esecuzione dell'opera, con la conseguenza che gli errori di progettazione concernenti la mancata adeguazione degli edifici previsti alla normativa vigente, compromettendo il rilascio della concessione, non possono che costituire inadempimento caratterizzato da colpa grave e quindi fonte di responsabilità del progettista (Cass. 16.2.1996, n. 1208; 19.7.1993, n. 8033)".

Come ovvio, alla luce di tale interpretazione, la responsabilità solidale, come sopra spiegata, rappresenta la scelta più logica e comporta una parificazione, seppur sanabile con meccanismi di rivalsa, fra coloro che dovrebbero essere tenuti ad obbligazioni di mezzi (il direttore dei lavori) e gli altri soggetti tenuti invece ad obbligazioni di risultato (progettista ed appaltatore).

Fatta questa necessaria premessa, possono esaminarsi le singole posizioni dei convenuti.

Posizione dell' [REDACTED]

Risulta documentalmente che [REDACTED] presentò il progetto in data 6 luglio 2006. Sulle specifiche responsabilità allo stesso addebitabili, il C.T.U. ha risposto esaurientemente.

Pertanto, sulla questione dell'insediamento boschivo (controdeduzioni alla contestazione sub a della comparso di costituzione), vale, per brevità richiamare i passaggi centrali della stessa C.T.U. come già esposti al punto a).

In ordine alle ulteriori questioni, attinenti al mancato riconoscimento dei limiti di proprietà e dei lotti, alla carenza del verbale di allineamento, alla falsa rappresentazione dei luoghi, alla progettazione e realizzazione dei locali seminterrati e interrati in violazione delle NTA del Regolamento Urbanistico, alla progettazione di un bio-lago (in luogo della piscina) con dimensioni diverse da quelle consentite nonché al superamento dei limiti consentiti dal PII nel rapporto di impermeabilizzazione, basti richiamare la C.T.U. in risposta al quesito 9, per brevità da intendersi ivi integralmente trascritto e da cui, in estrema sintesi, è emerso che il progetto: "contrasta con la D.C.R. 296 del 1988, con il PTCP e con il RU (punto 9.1.CTU); è difforme dal Regolamento





Urbanistico e dal PII (punto 9.2. CTU); non vi è corrispondenza tra i lotti edificatori del PII e gli edifici proposti per l'edificazione ed errata rappresentazione dello stato dei luoghi (localizzazione) degli edifici preesistenti a-b-c (punto 9.3. CTU); riporta una errata rappresentazione da parte del progettista dello stato dei luoghi (consistenza) dei fabbricati esistenti da restaurare e risanare a-b-c (punto 9.4. CTU); riporta una errata corrispondenza fra il piano integrato d'intervento ed i limiti di proprietà degli aventi titolo a partecipare al programma edificatorio (punto 9.5. CTU) " .

Ciò posto, appare chiaro che le plurime violazioni addebitabili al convenuto [REDACTED] ovvero gli errori e le omissioni commessi unitamente all'Amministrazione Comunale nonché, ancor prima, la predisposizione ed il deposito di un progetto difforme da quanto previsto nel Regolamento Urbanistico e , poi, infatti revocato in autotutela, segnalano la grave negligenza del professionista. Né varrebbe- come pure asserito dal convenuto- che l'obbligazione a lui facente capo sarebbe mera obbligazione di mezzi per quanto sopra ricordato.

Infine, va evidenziato che il C.T.U. ha specificato di aver basato le proprie indagini, tra l'altro, sulle misurazioni e planimetrie che il geometra [REDACTED] incaricato nell'anno 1997 dal settore demanio regionale presentò in catasto ai fini dell'accampionamento, (c.f.r. in premessa *acquisizione documentazione e ricostruzione dello stato dei luoghi* preesistenti) . Tali planimetrie erano, dunque, perfettamente conoscibili dal progettista del complesso Le Vigne , che, tuttavia, ha rappresentato il pregresso stato degli edifici in modo assai diverso.

Posizione [REDACTED]

Certamente l'obbligo del direttore dei lavori, e la conseguente responsabilità, si iscrive nell'ambito dell'art. 2236 c.c., che così recita: "Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave".

Ciò posto, la limitazione di responsabilità alla colpa grave, stabilita dall'art. 2236 c.c., non allude all'errore professionale determinato da incuria, da difetto di attenzione, da cattiva volontà del prestatore d'opera, bensì ad un'ipotesi di inadempimento oggettivamente considerato alla stregua del contenuto dell'obbligazione. L'art. 2236 c.c., sotto la specie di un limite della responsabilità per inadempimento, stabilisce in verità un limite dell'obbligazione stessa con riguardo al suo contenuto oggettivo, ossia al comportamento concretamente dovuto dal debitore e alla correlativa utilità che il creditore ha diritto di esigere.





Si è chiarito come anche la giurisprudenza di legittimità sia pervenuta a disconoscere la dicotomia tra obbligazioni di mezzi e di risultato, cosicché deve ritenersi che in base all'orientamento giurisprudenziale costante nelle prestazioni di routine l'oggetto dell'obbligazione, ossia il risultato utile che il creditore ha diritto di attendersi, non è più soltanto l'impegno conforme alle regole dell'arte del professionista, bensì il risultato positivo che ci si attende da quel genere di prestazione.

In considerazione dell'astrattezza del dettato dell'art. 2236 c.c., la regola pare suscettibile di un'adeguata generalizzazione in relazione alle obbligazioni di fare rese nell'ambito di un'attività professionale.

Con riguardo al caso in esame non viene in rilievo una peculiare difficoltà della direzione dei lavori.

Il direttore dei lavori opera nell'interesse del committente al fine di assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente - preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto"; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente; in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10728 del 24/04/2008).

Nel caso di specie, sulla base di quanto risulta dalla CTU, [REDACTED] quale direttore dei lavori, non può non essere ritenuto responsabile dei difetti lamentati dai committenti.

Sul punto il C.T.U. ha potuto accertare che [REDACTED] non ha diretto i lavori in conformità con il progetto approvato e concessionato; non ha fatto realizzare i fabbricati all'interno dei lotti edificatori; non ha effettuato verifiche con gli strumenti urbanistici vigenti, né con le norme poste a tutela dell'ambiente e del paesaggio.





Il concorso colposo ex. art. 1227 c.c.

Alla luce della complessa ricostruzione operata dal C.T.U. e consentita dalle prove orali assunte non è possibile ritenere la concorrente responsabilità della committenza.

Risulta, infatti, che i convenuti, contrariamente a quanto dagli stessi sostenuto nelle proprie difese, mantennero, nella fase di progettazione e di realizzazione dell'opera, una posizione di controllo e di autonomia decisionale, nonostante l'affiancamento, da parte della committenza, di un ruolo di mero controllo e vigilanza in capo a proprio tecnico di fiducia in cantiere. Segnatamente, [REDACTED] venne incaricato in rappresentanza della committenza solo in data 13 novembre 2006, quando i lavori erano già ad uno stadio avanzato e sulla base di un progetto presentato [REDACTED] molti mesi prima, in data 6 luglio 2006, (c.f.r. dossier verbali riunioni cantiere e allegati fotografici - doc. 21 fascicolo di parte attrice; in particolare il verbale del 23 novembre 2006). Ancora, a riprova della qualità di mero referente della committenza [REDACTED], vale richiamare il verbale del 17 gennaio 2007, ove alla voce B, in esito al riscontro sulla probabile diversa posizione dei volumi si legge " *...la committenza si oppone formalmente a qualsiasi difformità...*".

I testimoni escussi, seppure confermando la presenza in cantiere [REDACTED] non hanno dato alcuna certezza in merito all'asserito esautoramento delle funzioni proprie del progettista e del direttore lavori. Al contrario, il [REDACTED] ha dichiarato " *l'architetto era presente quotidianamente in cantiere come se fosse un direttore dei lavori...seguiva l'andamento dei lavori, forniva indicazioni...nel rispetto del progetto*"; il [REDACTED] ha dichiarato " *...l'architetto faceva da responsabile tecnico della committenza ma non so se questa qualifica fosse ricoperta formalmente.. faceva degli schizzi su carta, parlava di varianti ipotetiche ma non ricordo nulla di più specifico..*".

I principi di autonomia e di assunzione dell'organizzazione a proprio rischio, caratteristici del contratto d'appalto, comportano che l'appaltatore compia le scelte fondamentali in ordine alle modalità esecutive dell'opera che gli viene commissionata e che si renda pertanto responsabile in proprio per i danni che ne possano derivare.

La giurisprudenza ha chiarito che i limiti entro i quali si può affermare la coesistenza di una corresponsabilità in capo al committente sono molto ristretti.

Perchè possa essere considerato direttamente responsabile occorre, cioè, che il committente commetta un illecito che gli sia personalmente e direttamente imputabile, ovvero che l'appaltatore operi come nudus minister, attuando le





specifiche direttive del committente, senza godere di alcuna autonomia decisionale, o ancora che al committente si possa muovere un rimprovero per colpa in eligendo per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea (Cass.n.11371 del 16/5/2006, Cass. 7499 del 20/4/04).

Nel caso di specie non è risultato che fossero intervenuti accordi volti ad attribuire al committente la potestà decisionale in ordine alle modalità esecutive dell'opera, né che il committente si fosse affidato ad un'impresa priva di mezzi adeguati; nel contratto d'appalto, anzi, la [REDACTED] dichiara di disporre dei mezzi finanziari e tecnici idonei a far fronte all'esecuzione della prestazione convenuta, con una dichiarazione alla quale deve attribuirsi il significato di assunzione d'impegno e non di mera formula di stile.

Del tutto prive di pregio le contestazioni mosse dai convenuti [REDACTED], in punto di rilevanza probante della corresponsabilità della committenza per la pronuncia in sede penale ai sensi dell'art. 444 c.p.p a carico del [REDACTED]. E su tale aspetto è sufficiente ricordare in primo luogo l'autonomia dei giudizi, sì che la sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. non ha nel giudizio civile l'efficacia automatica di una sentenza di condanna; in secondo luogo costituisce un mero elemento di prova da valutare unitamente alle altre risultanze (c.f.r. Tribunale di Modena, sentenza n. 326 del 4 marzo 2013).

Nella vicenda in oggetto, per tutto quanto emerso e sopra argomentato, la sentenza ex art. 444 c.p.p. deve ritenersi mera scelta difensiva del [REDACTED] in sede penale, non rilevante in questo giudizio.

Ancor più immeritevole di considerazione l'asserita presunta colpa (eventualmente concorrente) della committenza per non aver provveduto ad attivare immediatamente gli strumenti, amministrativi ed impugnatori, che avrebbero evitato le revoche dei permessi e l'ordine di demolizione. Anche su tale aspetto, rimandando integralmente per completezza alle risposte ai quesiti 14-15 della C.T.U. è stato accertato, in relazione alle normative richiamate, come la moltitudine di errori ed irregolarità commesse e la natura dei vizi che determinarono le revoche e gli annullamenti in autotutela, non sarebbero comunque stati passibili di sanatoria. Così che nessuna responsabilità può rinvenirsi nella scelta di non avviare iniziative amministrative e/o giudiziarie del tutto inutili.

Responsabilità solidale ex art. 2055 c.c.





Gli inadempimenti e le condotte addebitabili ai convenuti hanno concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dalla società Immobiliare le Vigne s.r.l., e ciò sul presupposto del principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012). Ciò che richiede l'art. 2055 comma primo cod. civ. è un fatto dannoso imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone

Gli errori di progettazione ed esecuzione dei lavori appaltati, concernenti il mancato rispetto delle normative di settore e degli strumenti urbanistici, la negligenza mostrata nel rilascio di provvedimenti a monte illegittimi, con conseguente necessario intervento in autotutela e ordine di demolizione dei manufatti, integrano un grave inadempimento per un verso e la lesione del legittimo affidamento creato per altro verso, e sono fonte di responsabilità concorrente per il danno subito dal committente (cfr. Cass. 16-2-1996 n. 1208); nel caso di specie, non è stato dedotto e, comunque, va positivamente escluso che venissero in questione problemi di speciale difficoltà, in ragione della qualifica tecnica e specializzata di tutte le figure coinvolte nella vicenda. Né un eventuale addebito all'uno o all'altro di aver determinato o indotto in errore può costituire motivo per escludere o limitare le rispettive responsabilità, al contrario il danno deve ritenersi evento unico, generato dal concorso di più cause autonome.

Il dato, inoltre, in questa sede affrontato solo incidenter tantum, che tutta la vicenda in oggetto sia stata anche originata a monte da erronee interpretazioni e applicazioni degli strumenti urbanistici, come pure rappresentato dal C.T.U. ("...Sono state rilevate anche irregolarità nella redazione degli strumenti urbanistici comunali; la **L.R. 5/1995 all'art. 30** prevede al comma 1 che *"il Comune, ai fini della formazione del programma integrato d'intervento, approva entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta comunale a seguito di nuove elezioni, un documento programmatico preliminare ..* ; il **documento programmatico** è stato approvato con delibera G.C. 66 del 29.12.2000 ... il podere Le Vigne non era incluso in tale delibera e quindi nemmeno nell'elenco di cui al documento programmatico del PII...il 31/7/2001, la G.C. con del. n. 27 approva il R.U. all'interno del quale viene stabilito di intervenire nella zona in questione con un PII con cui potranno essere costruiti ulteriori 1000 mq. di superficie utile...mentre in realtà, come riportato nella L.R. 5/1995, il PII è lo strumento attuativo del PS che però non prevedeva nella zona delle Vigne aumenti di superficie, così come non lo prevedeva il documento programmatico, bensì esclusivamente **interventi di conservazione cs ..volti al mantenimento e/o al recupero della struttura morfologica, tipologica e materica**





dei manufatti e degli spazi liberi" sugli edifici esistenti...) non esime in alcun modo da responsabilità gli odierni convenuti, proprio in ragione della peculiare tecnica e specialità della materia di loro stretta competenza.

Quantum debeatur .

La quantificazione effettuata dal C.T.U. appare corretta in ragione dei criteri utilizzati. Pertanto, il danno emergente, quantificato sulle spese sostenute dalla società attrice dal 2006 fino al 2013, alla luce dei movimenti di conto corrente in atti del fascicolo di parte, è pari a € 4.230.209,02 , cui va aggiunto l'importo di euro € 406.000,00 (comprensivi di iva 22% e del 4% per spese tecniche) per spese necessarie alle opere di rimessione in pristino.

Per quanto riguarda la richiesta risarcitoria imputabile al c.d. " lucro cessante", questo giudicante ritiene non condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U.

Si legge, infatti, in seno all'elaborato peritale testualmente "*Se fossero stati acquisiti il nulla osta per il vincolo idrogeologico e l'autorizzazione paesaggistica (impossibili da ottenere a causa dell'esistenza ex lege del bosco, nonché del relativo vincolo), e se il progetto e il permesso di costruire fossero stati conformi agli strumenti urbanistici e se il RU e il PII fossero stati redatti nel rispetto degli strumenti di pianificazione sovraordinati (PS e PTC) e se le procedure di approvazione del PII fossero state corrette, gli immobili avrebbero potuto essere realizzati*". Ora è chiaro che alla luce di quanto emerso dalla complessa istruttoria svolta, si comprende come l'invocato risarcimento del danno da lucro cessante, seppure allegato , risulti privo di prova sia nell'an sia nel quantum debeatur. I valori economico-patrimoniali assunti come base di calcolo sono assolutamente ipotetici e, ciò che più conta, fanno riferimento a guadagni che la società attrice non avrebbe comunque realizzato, almeno non con quel grado di probabilità vicino alla certezza che è necessario provare rigorosamente ai fini dell'accoglimento della domanda. Si ricorda sull'argomento il principio affermato dalla Suprema Corte in molteplici pronunce "*... è necessaria la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte...*" (Cass., 20 maggio 2011, n. 11254).

Tale somma va posta , in solido, a carico dei convenuti e suddivisa, nei rapporti interni in egual misura tenuto conto del pari grado di responsabilità nella causazione del danno che questo giudicante riconosce.





Posizione Assicuratori dei Lloyd's

Infondata è da ritenersi l'eccezione di nullità della chiamata in garanzia per indeterminatezza dell'oggetto.

Risulta, infatti, per tabulas, che nell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo sono riportati: l'atto di citazione dell'Immobiliare Le Vigne; la comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse [redacted]; la comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse [redacted] la comparsa di costituzione e risposta depositata per il Comune di Casole d'Elsa.

Conseguentemente, petitum e causa petendi risultano certe ed individuate, come anche le (allora solo) presunte responsabilità addebitate al Comune di Casole nella vicenda in oggetto, tanto da consentire alla Compagnia un'adeguata quanto minuziosa argomentazione difensiva a sostegno delle contestazioni già formulate dall'Ente comunale.

Come poi correttamente osservato dall'Ente assicurato, la polizza *de qua* non prevede un'espressa indicazione nel senso invocato in questo giudizio dagli Assicuratori, ben potendo l'Amministrazione comunicare la circostanza mediante la trasmissione della richiesta alla stessa pervenuta da parte della società attrice, ossia mediante notifica dell'atto di citazione. Anche l'eccezione di nullità/inoperatività ex art. 1895 c.c. è priva di pregio per quanto di seguito precisato.

La compagnia assicuratrice sostiene l'inoperatività della polizza *de qua*, poiché il sinistro per cui essa è stata invocata si sarebbe verificato in epoca antecedente alla stipula del contratto di polizza con clausola "*claims made*".

Invero, la data del 18.03.2010, ossia la data di notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare ad alcuni dipendenti del Comune di Casole, ossia ai [redacted]

[redacted] (data posta a fondamento della eccezione), non può essere considerata "data del sinistro", in ragione dell'indipendenza dei giudizi civile e penale. In altri termini, l'azione esercitata dalla parte attrice non è direttamente correlabile all'esercizio dell'azione penale intrapresa nei confronti dei suddetti dipendenti.

Ciò che conta, nel presente giudizio civile, è che l'(allora solo) presunto sinistro si fosse concretizzato in pieno periodo assicurativo nonché che l'Immobiliare Le Vigne abbia notificato all'Ente territoriale l'atto di citazione in data 29.05.2012, ovvero nel periodo di assicurazione che decorre dalle ore 24.00 del 31.12.2010 sino alle ore 24.00 del 31.12.2015.

Neppure fondata risulta l'eccezione di inoperatività della polizza per pregressa conoscenza ex artt. 1892 e 1893 c.c. di circostanze legittimanti





una richiesta risarcitoria - annullamento del contratto di assicurazione - riduzione dell'indennizzo.

La compagnia assicuratrice eccepisce l'inoperatività della polizza sul presupposto che il Comune di Casole d'Elsa fosse a conoscenza della futura azione risarcitoria che la parte attrice avrebbe esercitato.

Ciò in quanto in data 15.10.2007 il difensore della società attrice nel contestare la comunicazione di avvio del procedimento avente ad oggetto l'annullamento del permesso a costruire di cui è causa, avrebbe dichiarato che non sussistevano i presupposti per procedere con l'adozione dell'atto definitivo.

Pare ovvio che non possa ritenersi che qualunque comunicazione , peraltro interveniente (come nel caso di specie) in una fase ancora in itinere, ad una Pubblica Amministrazione possa fondare la conoscenza o conoscibilità (prevedibilità) di un futuro giudizio contenzioso e risarcitorio.





Piuttosto , alla data del 15.10.2007 non esisteva alcun “sinistro” nell’accezione del contratto di copertura assicurativa.

Per la medesima ragione, l’ulteriore eccezione formulata in via subordinata dalla compagnia assicuratrice e volta ad ottenere la riduzione dell’indennizzo dovuto in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se l’assicuratore avesse conosciuto il reale stato di rischio, non può aver seguito, tenuto conto che nessuna omessa comunicazione è stata perpetrata da parte della Amministrazione.

Con riguardo alla invocata inoperatività della polizza in ragione della tipologia di condotta-dolosa / gravemente colposa addebitata dalla società attrice al Comune di Casole d’Elsa si osserva come all’esito dell’attività istruttoria espletata, come ampiamente argomentata sopra, nessun comportamento doloso è emerso a carico dell’Ente comunale; quanto al grado della colpa è emersa una condizione di reciproca induzione in errore tra i convenuti, certamente determinata da negligenze rispettive e tuttavia con un grado assolutamente pari.





Infine, con riguardo alla invocata inoperatività della polizza in ragione della tipologia di responsabilità -contrattuale - dedotta in causa, questo giudicante, oltre a richiamare l'art. 12 della polizza in oggetto che prevede l'applicabilità della stessa nei casi in cui "*l'Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le perdite patrimoniali da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dipendenti indicati sulla scheda di copertura*", evidenzia come il tipo di responsabilità addebitata all'Ente territoriale, sin dall'atto di citazione della società attrice e comunque a seguito della qualificazione giuridica della domanda, sia di natura extracontrattuale. Da qui, ancora, consegue, l'assoluta infondatezza della pretesa avanzata.

Anche per le spese di lite le deduzioni della compagnia assicuratrice paiono apodittiche. Le spese di difesa rientrano documentalmente nella voce di danno soggetta a copertura assicurativa.

Posizione Fondiaria SAI s.p.a. (ora UNIPOLSAI SPA)

L'eccezione preliminare concernente la prescrizione ex art. 2952 c.c. è infondata alla luce di quanto previsto in seno al contratto di assicurazione.

Nella pagina 32 della polizza al punto 2.6 si legge che è fatto obbligo al contraente di dare "tempestivo avviso" alla Agenzia (...) oppure alla Società o ad Europa Tutela Giudiziaria". Ciò fatto l'assicurato [REDACTED] con lettera del 28.6.2007 completa di cartolina A.R. dalla quale risulta l'avvenuto regolare ricevimento della stessa il 6.7.2007.

Infine, la polizza deve ritenersi pienamente operante, in seguito alle emergenze istruttorie che non danno conto di comportamenti dolosi dell'assicurato.

Posizione Milano Assicurazioni s.p.a., (ora Unipol sai s.p.a.)

L'operatività della polizza, contestata dalla compagnia, è pienamente sussistente.

Il quadro "I - la responsabilità civile" della polizza prevede al punto "1 (la) Responsabilità civile verso terzi (RCT)" e al punto 1.3 le "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile dell'ingegnere edile, architetto, geometra e perito edile".

Al successivo punto 1.3.1 l'oggetto dell'assicurazione viene così definito: "*L'assicurazione vale esclusivamente per le attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo relative a: (...) b) Geometra - per le opere definite dall'art. 8 del D.M. n. 596 del 6 dicembre 1993*".

L'operato di direttore dei lavori è stato svolto dall'assicurato nell'ambito delle opere previste dall'art. 8 del D.M. 596/1993. Non risulta, né è mai





stato dedotto in alcun scritto difensivo delle parti che lo stesso abbia svolto attività di progettazione.

L'attività svolta e per cui è oggi causa è stata quella di direttore dei lavori , tipica del geometra.

Inoltre, non ricorre l'ipotesi di esclusione di cui all'art. 1.3.2 della polizza, che prevede l'inoperatività nel caso di danni "*conseguenti al volontario mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità*", in quanto la condotta che oggi si imputa in concreto [REDACTED] è di tipo colposo e non già doloso.

Inoltre, il fatto come accertato a carico [REDACTED] rientra a pieno titolo nella garanzia di massimale oltre le € 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo. Come correttamente sostenuto dall'assicurato, la garanzia a cui fa riferimento la difesa dell'assicurazione, che peraltro è aggiuntiva e non esclusiva (l'ultima parte dell'art. 1.3.1 recita infatti che "*L'assicurazione comprende inoltre i danni e le perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti*"), riguarda (punto g) "*l'errata interpretazione di vincoli urbanistici, regolamenti edilizia locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità*", che è ovviamente ipotesi totalmente diversa da quella relativa all'operato del direttore dei lavori. La compagnia di assicurazione è tenuta, quindi, a manlearlo entro il massimale di polizza, pari a € 1.700.000 .

Appare, invece, non provata la mala gestio del sinistro imputata dall'assicurato alla compagnia assicuratrice. L'istituto assicuratore ha, infatti, dato tempestivo riscontro alle richieste dell'assicurato, come documentalmente risulta dalla missiva inviata allo stesso assicurato e all'Agenzia di riferimento in data 22.10.2012.

Fallimento [REDACTED] il liquidazione

L'accoglimento della domanda attorea importa, per conseguenza, l'accoglimento delle conclusioni adesive rassegnate dal terzo intervenuto e meglio specificate in dispositivo.

Conclusioni

In accoglimento della domanda attorea il danno risarcibile, imputato in pari grado ai convenuti, e dunque ripartito in quote di 1/3 ciascuno, viene quantificato nella complessiva somma di Euro € 4.636.209,02 (risultante dalla sommatoria tra euro 4.230.209,02 ed euro € 406.000,00).

Alla necessità di aggiornare il credito risarcitorio, avente come noto natura di debito di valore, al potere di acquisto della moneta alla data della decisione sopperisce l'istituto della rivalutazione monetaria, oltre al riconoscimento degli interessi compensativi : pertanto vanno computati interessi legali sul suddetto





importo devalutato alla data della domanda e annualmente rivalutato sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali successivi sino al saldo.

La domanda di manleva svolta da ciascuno dei convenuti va accolta stante l'operatività delle rispettive polizze, con obbligo per le società assicuratrici di tenere indenni i convenuti, nei limiti della quota pro capite individuata e del massimale pattuito, con decurtazione dello scoperto posto contrattualmente a carico dell'assicurato e della franchigia stabilita.





Le spese processuali sostenute dai convenuti devono essere rimborsate dalle rispettive compagnie assicuratrici ai sensi dell'art. 1917, comma terzo c.c., norma non derogabile per la previsione di cui all'art. 1932 c.c.

La regolamentazione delle spese di lite segue i principi di cui all'art. 92 c.p.c., rimandando per la liquidazione al dispositivo.

Le spese di CTU sono poste a carico dei convenuti in solido e vengono ritenute congrue nella somma di € **23.340,33** tenuto che la perizia e consulenza tecnica è stata svolta in materia di edilizia e urbanistica, con conseguente applicazione delle percentuali di cui all'articolo 11 delle tabelle allegate al Decreto del Ministero della Giustizia del 30/5/2002, con la maggiorazione ai sensi dell'art. 52 comma 1 D.P.R. 30/5/2002 n.115 attesa la peculiare complessità dell'incarico svolto e valutate le operazioni svolte dal medesimo consulente.

P. Q. M.

Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:

- accoglie la domanda proposta da Immobiliare Le Vigne s.r.l. contro il Comune di Casole d'Elsa in persona del Sindaco pro tempore, contro  e contro  e per l'effetto condanna i convenuti al pagamento in favore della società attrice della somma complessiva di euro 4.636.209,02, oltre interessi legali sul suddetto importo devalutato alla data della domanda e annualmente rivalutato sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali successivi sino al saldo, con il vincolo della solidarietà nei confronti degli attori e con suddivisione in parti uguali nei rapporti interni fra i condebitori;
- condanna il Comune di Casole d'Elsa,  e il  alla refusione in favore dell'attrice delle spese processuali, liquidate in Euro 85.519,00 (T.F. ex D.M. 55/14 con aumento ex art. 4, co. 2) oltre rimborso ex art. 15 T.F. nonché I.V.A. e C.P.A. come per





legge, con il vincolo della solidarietà nei confronti della società attrice e con suddivisione in parti uguali nei rapporti interni fra i condebitori.

- pone le spese di C.T.U. a carico dei convenuti, con il vincolo della solidarietà e con suddivisione in parti uguali nei rapporti interni fra i condebitori, liquidate in complessive euro € 23.340,33, oltre IVA e accessori come per legge;

- Condanna Assicuratori dei Lloyd's a manlevare il Comune di Casole d'Elsa nei limiti della quota come indicata in motivazione dovuta alla società attrice, nei limiti del massimale previsto nella polizza "RC patrimoniale" n.1861911;

- Condanna Fondiaria SAI SPA, ora Unipol sai s.p.a. a manlevare [REDACTED] nei limiti della quota come indicata in motivazione dovuta alla società attrice, nei limiti del massimale previsto nella polizza "RC professionista" n.01680725585;

- Condanna Milano Assicurazioni s.p.a. a manlevare [REDACTED] nei limiti della quota come indicata in motivazione dovuta alla società attrice, nei limiti del massimale previsto nella polizza n. 2407202140400;

- Le spese processuali sostenute dai convenuti devono essere rimborsate dalle rispettive compagnie assicuratrici per come specificato in motivazione;

- Condanna Immobiliare Le Vigne s.r.l. al pagamento in favore del Fallimento [REDACTED] in Liquidazione, in persona del Curatore [REDACTED] della somma di euro 328.264,72, giusto decreto ingiuntivo n. 89/2010 emesso in data 23.03.2010, depositato in data 24.03.2010 e munito di formula esecutiva in data 01.04.2010, divenuto definitivo.

Così deciso in 21.09.2017

Il Giudice

Dr.ssa Silvia I. M. Reitano



